



Prot..15020132.ARS.MC.rc.

Milano, 11 dicembre 2015

Alle Direzioni  
delle aziende associate

**OGGETTO: Rinnovo CCNL 8 gennaio 2014 per il settore gomma, plastica, cavi elettrici ed affini – Accordo 10 dicembre 2015**

Nella serata di ieri, a conclusione del lungo incontro avviato giovedì 9 dicembre, è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del CCNL 8 gennaio 2014 per gli addetti all'industria della gomma, delle materie plastiche e dei cavi elettrici e affini che riportiamo in allegato.

Ci preme evidenziare che nessun impegno economico e normativo è stato previsto in capo alle aziende per l'anno 2016 (il primo aumento decorrerà infatti dal 1 gennaio 2017) e che è stato definito, in merito alla dinamica degli effetti economici dei prossimi rinnovi, che sarà presa a riferimento, l'annuale comunicazione ufficiale dell'Istat di maggio relativa ai dati inflattivi nonché un meccanismo di verifica annuale degli scostamenti degli indici inflattivi.

Positiva anche la rideterminazione del salario di riferimento convenuto per il rinnovo del triennio 2019/2021, fissato in 1844,00 euro.

Riportiamo di seguito una breve sintesi delle modifiche apportate al testo contrattuale:

#### **Previdenza complementare**

E' stato **sospeso** l'incremento della contribuzione al Fondo Gomma Plastica dello 0,20% stabilito dal CCNL 8/1/2014, con decorrenza **dicembre 2015**.

L'incremento del contributo al Fondo decorrerà dal 1° giugno 2018. Pertanto, da tale data, la contribuzione sarà:

- 1,56% della retribuzione annua utile per il TFR a carico lavoratore;
- 1,56% della retribuzione annua utile per il TFR a carico lavoratore

Il presente incremento annulla e sostituisce la contribuzione al Fondo prevista con decorrenza dal 1° dicembre 2015 dal CCNL 8 gennaio 2014

#### **Minimi contrattuali**

Sono stati convenuti i seguenti incrementi retributivi:

| <b>Liv</b> | <b>01-gen-17</b> | <b>01-gen-18</b> | <b>01-ott-18</b> |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I</b>   | 20,27            | 20,27            | 10,81            |
| <b>H</b>   | 24,52            | 24,52            | 13,08            |
| <b>G</b>   | 26,75            | 26,75            | 14,26            |
| <b>F</b>   | 30,00            | 30,00            | 16,00            |
| <b>E</b>   | 30,40            | 30,40            | 16,21            |
| <b>D</b>   | 31,21            | 31,21            | 16,64            |
| <b>C</b>   | 31,82            | 31,82            | 16,97            |
| <b>B</b>   | 32,63            | 32,63            | 17,40            |
| <b>A</b>   | 33,64            | 33,64            | 17,94            |
| <b>Q</b>   | 35,47            | 35,47            | 18,91            |

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2017, i minimi contrattuali saranno

| Liv | 01-gen-17 | 01-gen-18 | 01-ott-18 |
|-----|-----------|-----------|-----------|
| I   | 1363,19   | 1383,46   | 1394,27   |
| H   | 1513,28   | 1537,80   | 1550,88   |
| G   | 1585,29   | 1612,04   | 1626,31   |
| F   | 1699,18   | 1729,18   | 1745,18   |
| E   | 1744,93   | 1775,33   | 1791,54   |
| D   | 1819,05   | 1850,26   | 1866,90   |
| C   | 1841,87   | 1873,69   | 1890,66   |
| B   | 1865,77   | 1898,40   | 1915,80   |
| A   | 1979,17   | 2012,81   | 2030,75   |
| Q   | 2102,41   | 2137,88   | 2156,79   |

Inoltre gli incrementi con decorrenza 2018 (1 gennaio 2018 e 1 ottobre 2018) potranno essere posticipati fino ad un massimo di tre mesi in caso di crisi, previo accordo aziendale definito con la RSU o, in assenza, con le Organizzazioni sindacali territoriali.

#### **Mercato del lavoro**

In materia di apprendistato, è stato modificato il comma 17 dell'art. 2, portando al 30% (dal precedente 70%) il limite dei contratti di apprendistato convertiti in contratti di lavoro a tempo indeterminato necessari perché sia possibile stipularne di ulteriori.

Per quanto concerne la percentuale di lavoratori utilizzabili complessivamente con contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione di cui al comma 22 dell'art. 2, le parti hanno convenuto di elevarla dal 25% al 32%.

#### **Festività del 4 novembre**

E' stato abrogato, a decorrere dall'anno 2017, il comma 4 dell'art. 15 - Giorni festivi e riposo settimanale.

Pertanto, con tale decorrenza non sarà più dovuto il trattamento economico aggiuntivo di 1/25 della retribuzione, precedentemente erogato nel mese di novembre.

#### **Lavoro notturno**

A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'indennità in cifra fissa per il lavoro notturno sarà adeguata ai valori che seguono

| Livello   | Lavoratori turnisti | Lavoratori turnisti addetti a 18 o più turni avvicendati di 8 ore |
|-----------|---------------------|---|
| Q         | 15,61               | 16,22   |
| A         | 14,44               | 15,04   |
| B - C - D | 12,95               | 13,54   |
| E - F     | 11,95               | 12,53   |
| G         | 11,48               | 12,05   |
| H         | 10,97               | 11,54   |
| I         | 10,38               | 10,96   |


**Comporto per malattia**

E' stato convenuto che, ai fini del computo dei termini di comporto previsti per la conservazione del posto in caso di malattia, non saranno tenuti in considerazione i giorni di assenza per malattia legati a patologie oncologiche per terapie salvavita, certificati dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate.

**Decorrenza e Durata**

Fatte salve speciali decorrenze previste nei singoli articoli, l'accordo decorre dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

Cordiali saluti.



Angelo Bonsignori  
Direttore Generale